

# ATTO ORGANIZZATIVO

## WHISTLEBLOWING (D.LGS. 24/2023)

### 1. INTRODUZIONE

Il presente Atto Organizzativo ha come scopo l'implementazione delle regole di cui al D. Lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 in merito al c.d. "whistleblowing", al rispetto delle quali la società Consorzio Brescia Mercati spa è tenuta avendo adottato un Modello Organizzativo ex D. lgs. 231/2001.

In particolare col presente Atto si intendono definire:

- 1) le modalità di invio delle segnalazioni,
- 2) le tutele poste a carico dei segnalanti,
- 3) il processo di gestione delle segnalazioni.

Il presente atto organizzativo è stato adottato dal Consiglio d'Amministrazione, sentite le rappresentanze sindacali.

Il presente atto organizzativo è diffuso mediante pubblicazione sul sito internet della Società e affisso alla bacheca aziendale.

### 2. DEFINIZIONI

Di seguito, le definizioni relative ai soggetti coinvolti nella disciplina descritta nel presente Atto Organizzativo.

**Società:** ente che adotta il presente Atto Organizzativo.

**Gestore delle segnalazioni:** il soggetto incaricato della gestione delle Segnalazioni (nel presente caso si tratta del Responsabile Anticorruzione).

**Segnalante:** il soggetto autorizzato a inviare le Segnalazioni al Gestore delle Segnalazioni.

**Segnalazione:** è la comunicazione, inviata al Gestore delle Segnalazioni da parte del Segnalante, relativa a violazioni rilevanti ai sensi del presente Atto Organizzativo.

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina del whistleblowing si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

In particolare si deve trattare di:

- 1) Segnalazioni di illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- 2) Segnalazioni di reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001
- 3) Segnalazioni di violazioni del Modello Organizzativo adottato ex D. Lgs. 231/2001
- 4) Segnalazioni di violazioni della normativa europea nei seguenti casi:
  - a) illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato).
  - b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) come specificati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.
  - c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
  - d) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.
  - e) atti od omissioni integranti violazione delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale (artt. 275-bis, 275-ter, 275- quater e 275-quinquies).
  - f) illeciti di cui all'art. 12 c. 1-bis d. lg. 286/1998 che consentano o comunque agevolino l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea.

Non rientrano quindi nell'ambito delle segnalazioni, della divulgazione pubblica e della denuncia le contestazioni, rivendicazioni o richieste:

- a) legate all'interesse personale del Segnalante (per es. i rapporti con i colleghi e con le figure gerarchicamente sovraordinate);
- b) relative a violazioni la cui modalità di segnalazione sia già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali;
- c) relative a questioni attinenti alla materia della sicurezza e difesa nazionale.

#### **4. CHI PUÒ SEGNALARE**

Relativamente alla Società, i soggetti che possono procedere alla segnalazione (Segnalanti) sono:

- i dipendenti, compresi eventuali stagisti, tirocinanti, apprendisti e lavoratori interinali;
- i lavoratori autonomi e cioè i lavoratori autonomi, anche occasionali, professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi, i consulenti, i collaboratori autonomi occasionali;
- i lavoratori e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti terzi che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- gli azionisti e/o coloro i quali detengono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza.

Si segnala infine che le segnalazioni possono accadere anche nell'ambito di un rapporto di lavoro cessato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché anche quando il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni siano state acquisite in fase precontrattuale.

## **5. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE**

Le Segnalazioni sono informazioni, comunicate al Gestore delle segnalazioni, relative a violazioni (e/o a condotte atte a occultarle), relative agli ambiti sopra individuati, e per le quali il Segnalante ne sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le segnalazioni vanno recapitate al Gestore delle segnalazioni attraverso i canali sotto descritti. Il Gestore è l'unico soggetto che può accedere alla segnalazione e venire a conoscenza del contenuto della stessa e dell'identità del Segnalante, fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 6.

Il Gestore delle segnalazioni è il Responsabile Anticorruzione del Consorzio Brescia Mercati spa.

Il soggetto Segnalante può indirizzare la propria segnalazione attraverso:

- 1) il portale <https://bresciamercati.pawhistleblowing.it/#/>, al quale può accedere solo il Responsabile Anticorruzione in quanto Gestore delle Segnalazioni;
- 2) LETTERA POSTALE CON DICITURA "RISERVATA PERSONALE RESPONSABILE ANTICORRUZIONE CBM", indirizzata al Responsabile Anticorruzione del Consorzio Brescia Mercati spa (c/o Direzione Ortomercato, via Orzinuovi 86, Brescia). In tal caso la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento, la seconda con la segnalazione, che deve necessariamente contenere, in aggiunta agli elementi necessari e più avanti elencati, anche il nominativo dell'Società interessata. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi, all'esterno, la dicitura RISERVATA PERSONALE RESPONSABILE

ANTICORRUZIONE CBM. Si precisa che con tale lettera è anche possibile richiedere al gestore delle Segnalazioni un incontro per poter effettuare una **segnalazione orale**;

## **6. COME VIENE GESTITA LA SEGNALAZIONE**

Preventivamente, la segnalazione è sottoposta a un vaglio di procedibilità: il Gestore delle segnalazioni provvederà, in tal senso, ad accertare che il soggetto segnalante sia legittimato ad effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri nell'ambito di applicazione della disciplina.

Successivamente le segnalazioni vengono sottoposte al vaglio di ammissibilità in quanto le stesse devono permettere al soggetto ricevente di porre in essere adeguata istruttoria.

La Segnalazione deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a) i dati identificativi della persona Segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita);
- b) un recapito del Segnalante;
- c) nel caso di utilizzo del canale analogico, la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, ad es. inserendo la dicitura "riservata all'ODV CBM";
- d) una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, indicando le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- e) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla segnalazione potranno essere allegati documenti ritenuti utili.

La segnalazione sarà quindi ritenuta inammissibile se non sarà in grado di consentire al Gestore delle segnalazioni l'avvio dell'istruttoria ed in particolare se:

- 1) manchino i predetti dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione,
- 2) presenti caratteri di manifesta infondatezza,
- 3) sia incomprendibile o caratterizzata dalla sola allegazione di documentazione in assenza di segnalazione vera e propria.

Il Gestore delle segnalazioni opera come segue:

- a) le segnalazioni ricevute sono gestite nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023,
- b) ogni segnalazione viene gestita e archiviata con assoluta garanzia di riservatezza;

- c) ove il Segnalante sia identificato, viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di sua ricezione;
- d) completata la fase di trasmissione dell'avviso di ricevimento, il Gestore delle segnalazioni valuterà la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione e, se la segnalazione è improcedibile o inammissibile, questa viene archiviata e dell'improcedibilità va data comunicazione al Segnalante. Se invece la segnalazione fosse improcedibile ai fini della normativa in questione ma rilevante per le competenze di altra funzione della Società, il Gestore delle segnalazioni provvederà al rinvio per competenza dando comunque comunicazione di ciò al Segnalante. La pratica viene archiviata ai fini della presente procedura.
- e) la segnalazione viene gestita dal Gestore delle segnalazioni che pone in essere tutti gli accertamenti ed approfondimenti ritenuti necessari, ivi comprese richieste di integrazione al Segnalante ed interlocuzioni con lo stesso, con possibilità di coinvolgimento delle strutture della Società che si ritengono necessarie ai fini dell'istruttoria, sempre garantendo la riservatezza del Segnalante;
- f) il Gestore fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della stessa motivando relativamente all'eventuale archiviazione o dando conto dell'accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua eventuale trasmissione agli organi competente oppure ancora dando conto dell'attività svolta fino a quel momento rappresentando la necessità di ulteriore tempo per svolgere l'istruttoria, riservandosi la comunicazione dell'esito finale;
- g) il Gestore delle segnalazioni si riserva di coinvolgere altre strutture della Società o anche soggetti specializzati esterni in considerazione della necessità di specifiche competenze tecniche e professionali necessarie allo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso il Gestore garantisce tutte le tutele relative alla riservatezza del Segnalante;
- h) il Gestore delle segnalazioni darà conto delle risultanze dell'istruttoria al Consiglio d'Amministrazione della Società, fatta sempre salva la garanzia della riservatezza del Segnalante e delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023. Il Consiglio d'Amministrazione, fatte salve le tutele predette, potrà in essere l'attività ritenuta necessaria ai fini della tutela della Società;

Le segnalazioni anonime verranno archiviate ma considerate come non ammissibili se il Segnalante non rende disponibile un recapito. Laddove, però, tali segnalazioni fossero puntuali, circostanziate e

supportate da idonea documentazione, queste saranno trattate alla stregua delle segnalazioni ordinarie. In tal senso il Segnalante non godrà delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 fino a quando questo non sia, anche in un secondo momento, identificato.

E' sempre garantita la riservatezza circa l'identità del Segnalante e ogni informazione relativa alla segnalazione.

La riservatezza è garantita in ogni fase di gestione della segnalazione e le informazioni riservate non possono essere condivise al di fuori della gestione della segnalazione salvo nel caso in cui vi sia il consenso del Segnalante.

Nel caso in cui l'istruttoria accertasse la tendenziosità e la mala fede del Segnalante, l'identità di quest'ultimo potrà essere resa nota in caso di richiesta motivata da parte del Segnalato se questo riterrà di dover tutelare eventuali lesioni dei propri diritti nelle sedi più opportune.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante non sarà rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante. In tali casi, è dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati. Qualora il soggetto segnalante neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Le comunicazioni tra Gestore delle segnalazioni e Segnalante sono informate alla massima garanzia di riservatezza. Le segnalazioni sono conservate a cura del Gestore delle segnalazioni, che adotta ogni cautela al fine di garantirne la massima riservatezza. L'accesso ai dati relativi alle segnalazioni è consentito esclusivamente al Gestore delle segnalazioni. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del regolamento UE 2016/679 (si veda l'apposita informativa privacy disponibile nel sito internet dove si trova il presente Atto Organizzativo). La gestione delle segnalazioni può determinare un trattamento di dati sia di natura "comune" che di natura "particolare", relativi a tutte le persone fisiche a vario titolo coinvolte nella segnalazione. Il trattamento è necessario per gestire e dare seguito alle segnalazioni e per dare attuazione agli obblighi di legge la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento. Va specificato che l'esercizio dei diritti degli interessati può essere limitato qualora da questi possa derivare un pregiudizio alla riservatezza del Segnalante. Il

trattamento dei dati sarà orientato ai principi di: trasparenza; limitazione delle finalità (le segnalazioni non sono utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse); minimizzazione dei dati (i dati manifestamente non utili non sono raccolti o se raccolti sono cancellati); limitazione della conservazione (i dati personali sono conservati per un arco di tempo superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati e comunque non oltre i cinque anni dall'esito finale della procedura); integrità e riservatezza (garanzia, anche dal punto di vista tecnico, di adeguata riservatezza dei dati personali). *IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI* opera come Responsabile del trattamento designato con separato accordo di nomina.

## **7. DIVIETO DI RITORSIONI E PROTEZIONE CONTRO LE STESSE**

Il D.lgs. 24/2023 vieta ogni forma di ritorsione nei confronti del Segnalante, Denunciante o di chi effettua una segnalazione pubblica.

Per ritorsione si intende ogni comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini, anche in via indiretta, un danno ingiusto al Segnalante.

Sono fattispecie ritorsive, per esempio:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il Segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione a causa di una Segnalazione da esso effettuata, potrà segnalarlo all'ANAC al seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Al fine di beneficiare delle tutele di cui al presente paragrafo è necessario che al momento della Segnalazione, il Segnalante abbia il fondato motivo di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina e che la Segnalazione sia effettuata secondo i criteri descritti nel precedente paragrafo 6.

Il Segnalante perde la protezione dalle ritorsioni, con irrogazione di sanzione disciplinare, qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o, in caso di responsabilità civile, sia accertata la responsabilità del Segnalante per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

#### **8. LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE**

Il D.lgs. 24/2023 prevede la limitazione della responsabilità del Segnalante per la rivelazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il Segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Il D.lgs. 24/2023 pone due condizioni all'operare delle suddette limitazioni di responsabilità:

- a) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- b) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. 24/2023 per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

La limitazione non opera se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione sono fondate su semplici illazioni, pettegolezzi, finalità di ritorsione, opportunismo personale, ecc..

In ogni caso, non è esclusa la responsabilità per condotte che non siano collegate alla segnalazione e/o non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione e/o configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito. Ove l'acquisizione di informazioni si configuri come un reato, resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare del Segnalante.

Le tutele riservate al Segnalante sono anche garantite ai seguenti soggetti:

- a) al **facilitatore**, ossia alla persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) alle **persone del medesimo contesto lavorativo** del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai **colleghi di lavoro** del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- d) agli **enti di proprietà** - in via esclusiva o in partecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- e) agli **enti presso** i quali il Segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.

## 9. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE

Il D. Lgs 24/2023 prevede che i segnalanti possano ricorrere anche al:

- a) canale esterno di segnalazione attivato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- b) alla divulgazione pubblica (art. 15 D.lgs. 24/2023).

Per poter ricorrere ai predetti canali è però necessario che si verifichino le seguenti condizioni.

Per quanto riguarda il canale istituito dall'ANAC, il Segnalante può ricorrere alla procedura esterna soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno o, se prevista, non è stata attivata;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che il segnalante andrebbe incontro a ritorsioni;
- ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per quanto riguarda la divulgazione pubblica, il Segnalante può ricorrere a tale procedura soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:

- che il Segnalante abbia previamente utilizzato il canale interno e/o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito entro i termini previsti dal D.lgs. 24/2023;
- che il Segnalante ritenga sussistere fondati motivi di un "pericolo imminente e palese per il pubblico interesse";
- che il Segnalante abbia fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare un rischio di ritorsione o possa non avere efficace seguito (per esempio perché potrebbe ricorrere un pericolo di distruzione delle prove o di collusione tra l'autorità preposta a ricevere la segnalazione e l'autore della violazione).

Anche in questi casi i fondati motivi che legittimano il ricorso alla segnalazione esterna devono essere basati su circostanze concrete che devono essere allegate alla segnalazione.

Rimane sempre fermo il diritto del Segnalante a ricorrere direttamente all'Autorità Giudiziaria competente, qualora ritenuto necessario.

## **10. VIOLAZIONI E SANZIONI**

Ferma restando l'eventuale responsabilità civile, penale e/o amministrativa, le violazioni del presente Atto organizzativo possono comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 in capo al Segnalante, al Segnalato e al Gestore. Inoltre, la violazione del D.lgs. 24/2023 può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 21 del predetto D.Lgs e cioè:

- da 10.000 a 50.000 euro nei confronti della persona fisica che abbia commesso ritorsioni;
- da 10.000 a 50.000 euro nei confronti della persona fisica che abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- da 10.000 a 50.000 euro nei confronti della persona fisica che abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- da 10.000 a 50.000 euro quando non sono stati istituiti canali di segnalazione, in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo della Società;
- da 10.000 a 50.000 euro quando non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto, in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo della Società;
- da 10.000 a 50.000 euro quando non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il Gestore delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.